

Come correggere le pensioni retributive

Si propone un criterio semplice e intuitivo per correggere le pensioni (o le quote di pensione) retributive di nuova liquidazione, in base all'anticipo con cui sono ottenute sui requisiti statuari di età e anzianità. La correzione è necessaria per eliminare/ridurre i vantaggi che il criterio di calcolo retributivo riconosce ai chi si pensiona in anticipo¹, ed è preliminare al possibile ripristino di una maggiore flessibilità dei requisiti di pensionamento, tema nuovamente nel dibattito politico in previsione della scadenza di "Quota 100" nel 2021.

La **proposta Reforming** è la seguente. Una volta scelti i valori statuari o *standard* di età e anzianità, si può calcolare la matrice degli scarti, ossia dei anni mancanti al perfezionamento del più vicino dei canali di pensionamento tra quello di vecchiaia (alla età *standard*, oggi 67 anni, con un minimo di 20 anni di anzianità) e quello anticipato (alla anzianità *standard* che qui è per ipotesi fissata a 42 anni²):

Tab. 1 - Matrice della distanza dallo *standard*

	anzianità <i>standard</i>							
	35	36	37	38	39	40	41	42
62	-5	-5	-5	-4	-3	-2	-1	0
63	-4	-4	-4	-4	-3	-2	-1	0
64	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-1	0
65	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0
66	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1	1	1	1	1	1	1	1
69	2	2	2	2	2	2	2	2
70	3	3	3	3	3	3	3	3

et  standard →

fonte: elab. Reforming

¹ Il criterio di calcolo contributivo (il cosiddetto "Dini") ha dei correttivi impliciti di natura attuariale.

² In realt , oggi   di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

L'area in grigio più scuro è quella di maggiore interesse, lì dove il pensionamento avviene prima dello *standard*. L'area in grigio più chiaro rappresenta, invece, situazioni di posticipo del pensionamento rispetto allo *standard*.

Gli anni mancanti al raggiungimento del requisito *standard* (o età o anzianità, il più vicino dei due) possono essere "acquistati" direttamente dal lavoratore pensionando, rinunciando a farli valere come anni di anzianità nel calcolo della pensione retributiva (o della quota retributiva di pensione mista). Corrispondentemente, gli anni in più rispetto allo *standard* possono essere aggiunti come premio al calcolo della pensione retributiva.

Per esempio, ammesso che si potesse andare in pensione a 62 anni di età e 35 di contribuzione, l'assegno retributivo dovrebbe essere: $pensione_retr = 2\% * 35 * retr_pens^3$.

Con la correzione per tenere conto della distanza dallo *standard*, il calcolo diverrebbe invece: $pensione_retr = 2\% * (35 - 5) * retr_pens$, dove 5 è il numero che si legge all'incrocio tra la <riga 62> e la <colonna 35> nella matrice della distanza dallo *standard* (Tab. 1). Da qui si ricava facilmente che, dopo la correzione, l'assegno si riduce del 14,29 per cento, il numero che si legge all'incrocio tra la <riga 62> e la <colonna 35> nella seguente matrice delle correzioni percentuali (Tab. 2):

Tab. 2 - Matrice delle correzioni percentuali

	35	36	37	38	39	40	41	42	
ogni anno di anticipo rispetto allo <i>standard</i> comporta una riduzione della pensione retributiva (o della quota retributiva) compresa tra il 2,5 e il 3 per cento	62	-14,29%	-13,89%	-13,51%	-10,53%	-7,69%	-5,00%	-2,44%	0,00%
	63	-11,43%	-11,11%	-10,81%	-10,53%	-7,69%	-5,00%	-2,44%	0,00%
	64	-8,57%	-8,33%	-8,11%	-7,89%	-7,69%	-5,00%	-2,44%	0,00%
	65	-5,71%	-5,56%	-5,41%	-5,26%	-5,13%	-5,00%	-2,44%	0,00%
	66	-2,86%	-2,78%	-2,70%	-2,63%	-2,56%	-2,50%	-2,44%	0,00%
porzione della matrice da utilizzare solo se si sceglie di inserire dei premi al posticipo del pensionamento oltre i requisiti <i>standard</i>	67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	68	2,86%	2,78%	2,70%	2,63%	2,56%	2,50%	2,44%	2,38%
	69	5,71%	5,56%	5,41%	5,26%	5,13%	5,00%	4,88%	4,76%
	70	8,57%	8,33%	8,11%	7,89%	7,69%	7,50%	7,32%	7,14%

fonte: elab. Reforming

³ Dove *retr_pens* è ovviamente la retribuzione pensionabile.

Per fare altro esempio, chi andasse in pensione a 69 anni di età e 38 di anzianità contributiva, guadagnerebbe il 5,26 per cento in più sul normale calcolo retributivo: $pensione_retr = 2\% * (38 + 2) * retr_pens$, dove 2 è il numero che si legge all'incrocio tra la <riga 69> e la <colonna 38> nella matrice della distanza dallo *standard* (Tab. 1). Come si è detto, la porzione inferiore delle matrici può anche essere ignorata, come scelta di correggere al ribasso in caso di uscite anticipate rispetto ai requisiti *standard*, ma non prevedere premi in caso di loro superamento (tra l'altro improbabile, alla luce del loro livello già elevato).

Come si può notare, ci sono casi in cui la percentuale di abbattimento/premio non varia al variare dell'età. Per esempio, con 39 anni di anzianità, se si chiede che la pensione decorra dall'età di 62 anni, si deve accettare un abbattimento del 7,69 per cento, che è lo stesso abbattimento che si applicherebbe se la pensione decorresse dai 63 e dai 64 anni. L'invarianza dipende dal fatto che, con 39 anni di anzianità, il più vicino requisito *standard* per il pensionamento (42 di anzianità) dista 3 anni sia a 62 anni di età che a 63 e 64. Lo *standard*, in altri termini, dista sempre 3 anni.

Il criterio di correzione è, se si vuole, talmente semplice da risultare persino banale: equivale ad aumentare o diminuire gli anni di anzianità utili al calcolo della pensione, aggiungendo o sottraendo gli anni in più o in meno rispetto al raggiungimento del primo canale utile di pensionamento a requisiti *standard*. Se ci si vuol pensionare <x> anni prima dello *standard*, si deve rinunciare a <x> anni di anzianità; se, invece, ci si pensiona <x> anni dopo lo *standard*, si possono eventualmente guadagnare <x> anni di anzianità. La retribuzione pensionabile, *retr_pens*, che serve per valorizzare l'anzianità, è sempre quella vera, effettivamente calcolabile al momento in cui il lavoratore decide di cessare l'attività di lavoro e andare in quiescenza (non è necessaria alcuna ipotesi di ricostruzione della carriera).

I vantaggi della proposta risiederebbero esattamente in queste stesse caratteristiche:

- il criterio di correzione sarebbe semplice e intuitivo ("*mi mancano due anni per la prima uscita utile, mi pensiono subito e rinuncio a due anni di anzianità nel calcolo della pensione*");
- non sarebbero coinvolti parametri ulteriori rispetto a quelli cui fa già riferimento il criterio retributivo (la correzione avverrebbe facendo affidamento sulla stessa logica di calcolo delle pensioni retributive⁴).

Guardando ai numeri in Tab. 2, ogni anno di anticipo rispetto allo *standard* comporterebbe una riduzione della pensione retributiva (o della quota retributiva) compresa tra il 2,5 e il 3 per cento. Per esempio, andando in pensione con 62 anni di età e 38 di anzianità (gli attuali requisiti di "Quota 100"), cioè 4 anni prima dello *standard*, la pensione retributiva o la quota retributiva della pensione mista sconterebbero una riduzione poco superiore al 10,5 per cento⁵. Una penalità compresa tra il 2,5 e il 3 per cento all'anno è dello stesso ordine di grandezza cui si perviene applicando criteri di correzione più articolati e in linea di principio più corretti sul piano finanziario, come l'equità attuariale tra

⁴ Se nel criterio di calcolo retributivo ogni anno di anzianità aggiunge il 2 per cento della retribuzione pensionabile, allo stesso modo ogni anno di anticipo dell'uscita rispetto allo *standard* sottrae il 2 per cento della retribuzione pensionabile.

⁵ In realtà, la "Quota 100" avviata nel 2019 non prevede alcuna penalizzazione esplicita. Se si va in quiescenza prima del tempo grazie a "Quota 100", gli assegni sono sì più bassi ma come conseguenza di carriere lavorativa più corte e, solo limitatamente al criterio di calcolo contributivo, per l'adeguamento dell'importo alla speranza di vita (più lunga quando ci si pensiona ad età meno anziane).

rendite di diversa durata⁶, o la cosiddetta “opzione contributiva” prevista dall’articolo 1, comma 24 della Legge n. 335/1995⁷ e resa operativa dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 180/1997⁸ non senza alcuni aspetti contraddittori⁹.

Per intuitività e semplicità, oltre che per i risultati che fornisce, il criterio qui suggerito potrebbe divenire la norma per la correzione delle pensioni e delle quote di pensione retributive, qualunque obiettivo ci si prefigga, se ripristinare flessibilità di pensionamento o riproporre canali di uscita anticipati rivolti a specifiche platee come “Opzione Donna”¹⁰. Adottato una volta per tutte, questo criterio metterebbe fine all’annoso tema, vecchio quanto le riforme pensionistiche degli anni ’90, di fare coesistere calcolo retributivo e calcolo contributivo sotto gli stessi requisiti di pensionamento. Infatti, anche dopo la riforma del 2011 (la “Fornero”) che ha velocizzato il passaggio a regime del calcolo contributivo, la coesistenza è ancora lunga ed è consigliabile renderla meno problematica possibile fissando un chiaro principio di convivenza¹¹.

<http://www.reforming.it>
e-mail: info@reforminq.it
twitter: [reforminqit](https://twitter.com/reformingit)

⁶ Si veda sempre di Reforming la Nota “*Proposta di metodo per riequilibrare le pensioni retributive*” (2015), <http://www.reforming.it/doc/348/riequilibrio.pdf>.

⁷ Si veda sempre di Reforming la Nota “*Come fare il ricalcolo contributivo*” (2015), <http://www.reforming.it/doc/482/correzioneextrabeneficiretributibo.pdf>.

⁸ Si vedano anche le due Circolari dell’INPS n. 181/2001 e n. 108/202.

⁹ Nell’interpretazione data dall’INPS, per applicare l’opzione è necessario disporre delle retribuzioni / dei redditi da lavoro precedenti il 1995 nel limite massimo di 10, la qual cosa parrebbe in contrasto con il ben noto problema che le banche dati amministrative portano completa traccia di retribuzioni/redditi da lavoro dal 1995 in poi, mentre per gli anni precedenti sono meno affidabili o addirittura mancanti. È per questo motivo che nel 2015, nella citata Nota “*Come fare il ricalcolo contributivo*”, Reforming propose una interpretazione diversa del D. Lgs. n. 180/1997, che risolveva i problemi della mancanza delle serie storiche di retribuzioni/redditi da lavoro individuali. In ogni caso, il nuovo criterio suggerito adesso nella presente Nota riuscirebbe ad “aggirare” del tutto l’ostacolo dei dati.

¹⁰ Per un sintetico riepilogo dell’evoluzione della normativa riguardante l’“Opzione Donna”, si può vedere alla pagina web di Reforming.it <http://www.reforming.it/doc/1407/opzionedonna.pdf>.

¹¹ Nei prossimi anni andranno in pensione gli ultimi lavoratori rientranti nel calcolo retributivo (con l’aggiunta della “coda” contributiva per i contributi versati dal 2012 in poi); mentre bisognerà aspettare grossomodo il 2040 per vedere esaurirsi i già percettori di assegni retributivi e pensionarsi i primi lavoratori rientranti per intero nel calcolo contributivo. Si dovrà invece attendere all’incirca il 2060 perché le pensioni in erogazione siano tutte contributive, e tra quarant’anni chissà che mondo ci sarà.